

## OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Novembre 2024

LEGISLAZIONE  
(di Alice Savarino)

---

**Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in G.U. nel periodo compreso tra il 2.11.24 e il 30.11.2024.**

**LEGGE 14 novembre 2024, n. 166**

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.*

GU Serie Generale n.267 del 14.11.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 15.11.2024

Si segnala la conversione in legge del d.l. n. 131/2024, le cui novità in ambito processuale penale in adeguamento alla **direttiva n. 2013/48/UE** in materia di **diritto di difesa nel procedimento penale** ed alla **direttiva n. 2016/800/UE** in materia di **garanzie processuali per i minori indagati o imputati**, sono state già indicate nell'osservatorio normativo del mese di settembre 2024 (pubblicato il 21.10.2024) e non sono state oggetto di significative modifiche in sede di conversione.

**LEGGE 4 novembre 2024, n. 169**

*Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.*

GU Serie Generale n.270 del 18.11.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 3.12.2024

Con la legge n. 169/2024, composta di un unico articolo, si interviene a modifica dell'art. 12, co. 6 della l. 40/2004, recante **Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, stabilendo, in materia di surrogazione di maternità, la perseguibilità del reato commesso all'estero da parte del cittadino italiano**. In sostanza, il legislatore ha previsto un'estensione dell'applicazione della legge penale

italiana quando i fatti integranti il reato di surrogazione di maternità sono commessi all'estero dal cittadino italiano.

Si riporta il testo dell'art. 12, co. 6 della l. 40/2004 come modificato dall'art. 1 della l. 169/2024:

«Art. 12 (Divieti generali e sanzioni). [...]

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. **Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana».**

#### **LEGGE 18 novembre 2024, n. 171**

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.*

GU Serie Generale n.276 del 25.11.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 26.11.2024

Si segnala la conversione in legge del d.l. n. 137/2024 che introduce alcune modifiche al codice penale e al codice di procedura penale finalizzate ad inasprire il contrasto di condotte violente nei confronti del personale sanitario o socio-sanitario, ovvero realizzate all'interno di strutture di cura. Tali interventi sono stati già richiamati nell'osservatorio normativo del mese di ottobre 2024 (pubblicato il 26.11.2024). In sede di conversione del decreto, meritano di essere riportate le seguenti ulteriori modifiche operate con la l. 171/2024:

- L'articolo **583-quater Cp** (*Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali*), al secondo comma ora recita: «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e **servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente**, nell'esercizio o a causa di tali attività, si

applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo».

- Viene riformulato il **co. 4 dell'art. 635 Cp** in materia di danneggiamento nei seguenti termini: «Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione **delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma**, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose **mobili o immobili altrui** ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.
- Quanto al nuovo **co 1-bis dell'art. 382-bis Cpp** in materia di arresto in flagranza differita nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è stato eliminato in sede di conversione del decreto il riferimento alla possibilità di considerare comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

#### **LEGGE 25 novembre 2024, n. 177**

*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

GU Serie Generale n.280 del 29.11.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 14.12.2024

Nell'ambito dell'ampio intervento in materia di sicurezza stradale operato con la l. 177/2024, la quale prevede anche una **delega al Governo per la revisione e il**

**riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale** (art. 35), si introducono una serie di modifiche al codice della strada e al codice penale, alcune delle quali propriamente finalizzate a rafforzare l'apparato sanzionatorio e di controllo rispetto ad alcuni fenomeni ritenuti particolarmente allarmanti in termini di pericolosità per la **sicurezza della circolazione stradale**.

Viene in rilievo, innanzitutto, il Capo I del Titolo I della legge in esame, in materia di **guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti**. L'art. 1, co. 1 modifica la disciplina prevista dagli artt. 186, 187 d.lgs. n. 285/1992. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 186 Cds, si prevede l'apposizione sulla patente del conducente condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2, lettera b) o lettera c) dei codici unionali 68 e 69 di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20.12. 2006, indicanti la prescrizione, rispettivamente, del divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida e della limitazione alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di blocco del tipo «alcolock», oltre che un aumento di un terzo delle sanzioni previste per la guida sotto l'influenza di alcool al co. 2, lettere a), b) e c), nei confronti del conducente sulla cui patente siano stati apposti i predetti codici e un raddoppio delle sanzioni nel caso in cui sia stato alterato, manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i sigilli del dispositivo di blocco alcolock. Di particolare rilievo anche le modifiche operate rispetto all'art. 187 Cds: in particolare, si supera lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per l'integrazione della fattispecie penale, richiedendosi la più generica condizione di aver assunto sostanze stupefacenti, da accertare anche direttamente sul luogo del controllo stradale da parte degli organi di polizia mediante prelievo di liquido salivare del conducente, con possibilità di disporre il ritiro immediato della patente di guida.

Di seguito, il testo delle modifiche normative di cui all'art. 1 co. 1 l. 177/2024:

**«Art. 1. Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti**

**1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 186, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:**

«9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere

b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore

durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.

*9-quater.* Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli»;

**b) all'articolo 187:**

- 1) al comma 1, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse;
- 2) al comma 1-bis, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse;
- 3) al comma 2, le parole: «agli accertamenti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3»;
- 4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;
- 5) al comma 3, le parole: «qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia» sono sostituite dalle

seguenti: «qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale»;

6) il comma *5-bis* è sostituito dal seguente: «*5-bis*. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi *2-bis*, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore»;

7) dopo il comma *5-bis* è inserito il seguente: «*5-ter*. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti di cui ai commi *2-bis*, 3, 4 e 5 e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base dell'esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca»;

8) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma *2-bis* ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il

conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicati dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca»;

9) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all'estero ai sensi dell'articolo 136, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai sensi dell'articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano anche all'autorizzazione all'esercitazione di guida e l'interessato non può conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età. 6-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-*bis*, quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell'articolo 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all'estero di cui all'articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all'accertamento dei predetti reati. 6-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive»;

10) al comma 8, le parole: «si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119» sono sostituite dalle seguenti: «si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento»;

11) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti».

L'art. 1, co. 2 l. 177/2024 interviene apportando modifiche di coordinamento alle **fattispecie codicistiche di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui agli artt. 589-bis co. 2 e 590-bis co. 2 Cp**, per adeguare tali disposizioni alle novità appena menzionate introdotte nella disciplina del Cds, in particolare eliminando il riferimento all'art. 187 Cds contenuto in tali previsioni e richiamando lo stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope come condizione integrante le ipotesi sanzionate più gravemente.

L'art. 2 della l. 177/2024 introduce norme volte ad inasprire la risposta punitiva nei confronti di coloro i quali **abbandonano animali su strada o nelle relative pertinenze** (art. 722 Cp). Vengono inoltre puniti i casi in cui **dall'abbandono di animali domestici su strada o nelle relative pertinenze consegua un incidente stradale** che cagioni lesioni personali o la morte di una persona (artt. 589-bis e 590-bis Cp).

Si riporta, di seguito, il testo delle disposizioni codicistiche menzionate come modificate dalla legge in esame:

- **«Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico).** — Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. **La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte.**

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di **alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope**, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di



sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera c), e 53-*quater* del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni. [...]».

- «**Art. 590-*bis* (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime)**. — Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. **Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali.**

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o **di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope**, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera c), e 53-*quater* del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. [...]».

- «**Art. 727 (Abbandono di animali)**. — Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. **Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.**

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. **All’accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l’uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno».**

Si segnala, infine, la modifica operata sull'articolo 143, co. 12 Cds, laddove si prevede la confisca obbligatoria del veicolo qualora dalla circolazione contromano dello stesso derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime.

### **DECRETO-LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173**

*Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali*

Supplemento ordinario alla GU Serie generale n. 279 del 28.11.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 30.11.2024

Il d.lgs. n. 173/2024 interviene in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 21, co. 1, l. n. 111/2023 (*Delega al Governo per la riforma fiscale*), che ha stabilito principi e criteri direttivi per il **riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario**, mediante la redazione di testi unici. Viene approvato, così, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie e penali, pubblicato insieme al d.lgs. 5.11.2024, n. 174 *Testo unico dei tributi erariali minori* ed al d.lgs. 14.11.2024, n. 174 *Testo unico della giustizia tributaria*.

Per quanto riguarda le **misure sanzionatorie penali in materia tributaria**, viene in rilievo il Titolo I della Parte II del d.lgs. n. 173/2024, recante *Sanzioni penali* e suddiviso in due Capi:

- Il Capo I, artt. 70-72, reca **Disposizioni penali in materia fiscale** e comprende i reati previsti dagli artt. 1-3 del d.lgs. Capo provvisorio dello Stato n. 1559/1947, segnatamente quelli di *Istigazione a violare gli obblighi di pagamento, Turbativa dell'attività di accertamento e riscossione* e le *Omissioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio*.
- Il Capo II, 73-99, reca **Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto** e ricomprende le disposizioni penali previste dal d.lgs. n. 74/2000, ora abrogato. L'art. 100, infine, prevede il reato di *Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero* (artt. 5 -septies d.l. n. 167/1990, art.11, co. 1, d.l. n. 201/2011).

### **DECRETO-LEGGE 29 novembre 2024, n. 178**

*Misure urgenti in materia di giustizia.*

GU Serie Generale n.280 del 29.11.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 30.11.2024

Nell'ambito del d.l. n. 178/2024, l'art. 7, recante **Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici**,

introduce alcune modifiche al Cpp e alle relative norme di attuazione. Viene modificato l'**art. 275-bis, co. 1 Cpp** relativo alla prescrizione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici in sede di disposizione della misura degli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, prevedendo a riguardo che il giudice debba procedere ad un previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria, **ivi inclusa la fattibilità operativa di tali procedure**. Si interviene anche sull'**art. 276, co 1-ter Cpp** (*Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte*), prevedendo che il giudice disponga **la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere**, salvo che il fatto sia di lieve entità, anche in caso di **una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo** di cui all'art. 275-bis Cpp. Si modificano, inoltre, gli **artt. 282-bis, co. 6 e 282-ter, co. 1 Cpp.**, in materia di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prevedendo che, qualora si dispongano con le misure in questione le modalità di controllo previste dall'art. 275-bis e l'organo delegato per l'esecuzione della misura accerti la non fattibilità tecnica, **ivi inclusa quella operativa**, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi. Viene inserita, di conseguenza, la previsione di cui all'art. 97-ter disp. att. Cpp, recante **Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice**: «1. Quando svolge l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. 2. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi».



Osservatorio

CORTE COSTITUZIONALE  
(di Greta Accatino)

---

**C. cost., 28.11.2024 n. 187 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter co. 2 della l. 26.7.1975 n. 354, sollevata, in riferimento all'art. 117 co. 1 Cost., in relazione all'art. 3 C.e.d.u., dal Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile.

Bersaglio delle censure del Tribunale di Salerno è l'art. 35-ter co. 2 della l. 354/1975, nella parte in cui prevede che il magistrato di sorveglianza liquidi al detenuto che ha subito un trattamento carcerario inumano la somma fissa, pari ad € 8,00 al giorno, a titolo di risarcimento del danno per ogni giornata in cui il pregiudizio si è verificato. Il giudice delle leggi ha tuttavia dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza la questione, attesa la totale assenza di riferimenti, nell'ordinanza di rimessione, alla fattispecie sottoposta al vaglio del giudice *a quo*.

**C. cost., 26.11.2024 n. 186 (ordinanza)**

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628 co. 1 e 2 Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 1 e 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, in composizione monocratica, e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna.

I rimettenti hanno denunciato l'incostituzionalità dell'art. 628 co. 1 e 2 Cp, ove non consentono di diminuire la pena per i fatti di rapina di lieve entità in misura non superiore ad un terzo, così ledendo i principi di ragionevolezza, individualizzazione e finalismo rieducativo della pena.

Nondimeno, la Corte, dato atto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle citate disposizioni con sentenza del 13.5.2024 n. 86, in epoca successiva alle ordinanze di rimessione, ha concluso per la manifesta inammissibilità delle questioni.

**C. cost., 14.11.2024 n. 179 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 co. 2 Cpp, nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-ter co. 3 Cpp. Ha altresì dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della l. 11.3.1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 co. 2 Cpp, nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-quater co. 3 Cpp.

Con ordinanza del 14.2.2024, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 co. 2 Cpp, nella parte in cui non prevede – tra le ipotesi di incompatibilità – quella del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che sia chiamato a partecipare al successivo giudizio dibattimentale. L'art. 554-*quater* co. 3 Cpp, infatti, si limita a stabilire che il giudice del dibattimento debba essere “diverso” da quello dell'udienza predibattimentale, senza tuttavia sancire un'ipotesi di incompatibilità *ad hoc*.

La Corte, dopo aver chiarito la funzione della nuova udienza di comparizione predibattimentale, «snodo obbligato tra le indagini preliminari e il dibattimento», ha concluso per la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. Richiamati i propri consolidati precedenti, ha difatti rilevato che i poteri decisionali attribuiti al giudice ai sensi degli artt. 554-*bis* e 554-*ter* Cpp «connotano tale udienza quale sede pregiudicante della successiva fase decisoria, in quanto il giudice predibattimentale esercita un vaglio penetrante del merito dell'accusa». Ancora: non è sufficiente ad assicurare il rispetto del principio del giusto processo la previsione della mera diversità del giudice dibattimentale rispetto al giudice predibattimentale: a prescindere dalle valutazioni compiute dal giudice nel caso concreto, occorre, cioè, contemplare un'ipotesi di incompatibilità in via generale ed astratta, trattandosi di fattispecie in cui il pregiudizio all'imparzialità e terzietà del giudice del dibattimento è assai grave.

Conclusivamente, la Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 co. 2 Cpp, nella parte in cui non prevede l'impossibilità a partecipare al giudizio – in caso di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere da parte del p.m. e di mancata conferma della stessa dalla corte d'appello – del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale.

### **C. cost., 7.11.2024 n. 177 (ordinanza)**

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 Cpp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 co. 1 e 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione terza penale, in composizione monocratica.

Il rimettente ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 83 Cpp, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 8.3.2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

La Corte, esaminate le eccezioni sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per l'inammissibilità delle questioni sul presupposto dell'incompleta ricostruzione della cornice normativa di riferimento da parte del Tribunale di Palermo.

Invero, si osserva, la Corte già si è pronunciata in passato su analoghe questioni. Oltretutto, il medico strutturato non è tenuto, diversamente dal libero professionista, a munirsi di assicurazione per il caso in cui arrechi dei danni nell'esercizio della sua professione: i relativi rischi sono, infatti, coperti dall'assicurazione della struttura sanitaria in cui il medico presta la propria attività lavorativa. Piuttosto, l'assicurazione ex art. 10 co. 3 della l. 24/2017 concerne i casi di «colpa grave, onde garantire l'efficacia della successiva azione di rivalsa esperita dalla struttura sanitaria che abbia (già) soddisfatto le pretese risarcitorie dei terzi, secondo quanto previsto dall'art. 9 della medesima legge». Nessun dubbio di legittimità costituzionale è pertanto ravvisabile, né sotto il profilo della presunta violazione dell'art. 3 Cost., né dell'art. 24 Cost., perché il medico non potrebbe chiamare in garanzia la sua assicurazione neppure se fosse convenuto in sede civile, posto che «i danni per il cui risarcimento si chiede la manleva non sono coperti dalla polizza che tiene indenne il medico in caso di rivalsa».

### **C. cost., 7.11.2024 n. 176 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter co. 1-bis della l. 26.7.1975 n. 354, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Trieste.

La norma tacciata d'incostituzionalità è, questa volta, l'art. 47-ter co. 1-bis della l. 354/1975, nella parte in cui non consente ai condannati cd. liberi sospesi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10.10.2022 n. 150 di accedere alla detenzione domiciliare per l'espiazione di una pena detentiva non superiore agli anni quattro, «indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 47-ter ordin. penit., quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che la misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati, e sussistano, altresì, comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale o di salute del condannato», così come prevede l'art. 56 della l. 24.11.1981 n. 689, alle condizioni previste dall'art. 59 e con le prescrizioni di cui all'art. 56-ter della stessa legge. Così facendo, di fatto, si creerebbe – secondo il giudice *a quo* – una irragionevole disparità di trattamento tra i condannati definitivi liberi sospesi *ante* d.lgs. 10.10.2022 n. 150 e i condannati non definitivi che potrebbero essere ammessi alla detenzione domiciliare come pena sostitutiva.

La Corte ha giudicato non fondate le questioni sulla base dei seguenti rilievi. Il tema è – precisa il giudice delle leggi – quello della legittimità dei limiti al principio di retroattività della *lex mitior*. Sul punto va osservato che la disciplina in esame riflette la regola generale di cui all'art. 2 co. 4 Cp, che individua nel giudicato il limite all'applicazione retroattiva della norma più favorevole. Ancora: bisogna tenere conto delle ragioni che hanno portato il legislatore a congegnare l'istituto della detenzione

domiciliare sostitutiva come più “liberale” rispetto all’omonima misura alternativa. Si tratta, da un lato, di attenuare l’effetto disincentivante del ricorso alle pene sostitutive, di effettiva e immediata applicazione una volta divenuta definitiva la sentenza di condanna e, dall’altro, di «incrementare la capacità della pena sostitutiva di rispondere a finalità di rieducazione e recupero sociale del condannato».

Per tutte queste ragioni, conclude la Corte, non sarebbe giustificata l’estensione della più favorevole disciplina della detenzione domiciliare sostitutiva ai liberi sospesi, già condannati con sentenza irrevocabile, i quali sono comunque in condizione di accedere, ricorrendone i presupposti, all’affidamento in prova al servizio sociale, misura che non trova un proprio corrispondente nella categoria delle pene sostitutive.

### **C. cost., 4.11.2024 n. 173 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 282-ter co. 1 e 2 Cpp, come modificato dall’art. 12 co. 1 lett. d nn. 1 e 2 della l. 24.11.2023 n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Modena.

Il giudice *a quo* ha censurato l’art. 282-ter co. 1 e 2 Cpp, che, nel disciplinare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prevede «come inderogabili la distanza minima di cinquecento metri e l’attivazione del dispositivo di controllo elettronico, quali forme esecutive della misura cautelare» in parola e prescrive «l’applicazione di ulteriori anche più gravi misure cautelari nell’ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo remoto». Ciò precludendo al giudice di tener conto delle peculiarità del caso concreto, come, nella fattispecie, la conformazione del territorio.

La Corte, premesso un breve *excursus* sulla genesi e l’evoluzione normativa della misura del divieto di avvicinamento (anche con la modalità esecutiva del braccialetto elettronico, inteso qui come presidio bidirezionale), ha dichiarato infondate le questioni. Ad avviso della Consulta, invero, da un lato il braccialetto non preclude all’indagato di allontanarsi dalla sua abitazione e di provvedere alle proprie esigenze di vita, purché rispetti la distanza di cinquecento metri dai luoghi interdetti e, dall’altro, siffatta distanza non è di per sé eccessiva, specie se si considera la necessità di bilanciare la libertà di movimento del prevenuto con l’esigenza di salvaguardia dell’incolumità della persona offesa. Inoltre, l’art. 282-ter co. 2 Cpp già consente al giudice di fissare particolari modalità di esecuzione del divieto, qualora ciò si renda necessario per motivi di lavoro o esigenze abitative dell’indagato.

Per quanto concerne, invece, la presunta necessità, in caso di non fattibilità tecnica del controllo elettronico, dell’aggravamento della misura cautelare, afferma la Corte che è



possibile un'interpretazione costituzionalmente compatibile della norma censurata. Difatti, se nell'ipotesi in cui l'indagato non presta il consenso «all'adozione delle modalità di controllo» di cui all'art. 275-*bis* Cpp la legge prescrive «l'applicazione incondizionata “di una misura più grave”», nell'eventualità della loro non fattibilità tecnica il giudice è piuttosto tenuto a rivalutare le esigenze cautelari del caso concreto e può all'esito «aggravare la coercizione cautelare, così [come] può alleviarla».

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO  
(di Filippo Venturi)

---

[C. EUR., 05.11.2024, ZAHARIEV V. MACEDONIA DEL NORD](#)

«**Art. 6 co. 1:** Violazione - Equo processo - Mancata presa in considerazione da parte dei tribunali nazionali dell'argomento del ricorrente relativo alla sua presunta immunità dall'azione penale, ai sensi della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, nel procedimento penale che ha portato alla sua condanna».

Il caso Zahariev v. Macedonia del Nord riguarda la motivazione delle sentenze dei tribunali nazionali che hanno respinto l'argomentazione del ricorrente di godere dell'immunità dalla giurisdizione penale ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961. Il ricorrente richiama quindi l'art. 6 co. 1 della Convenzione.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ravvisa la violazione di tale norma in quanto ritiene che le Corti nazionali non abbiano adeguatamente considerato la difesa del ricorrente, basata sulla sua presunta immunità dovuta allo *status* diplomatico della moglie e sulla speciale carta di identità posseduta - di conseguenza - dal ricorrente medesimo. Egli aveva sostenuto che il fatto che egli aveva intrapreso attività commerciali non gli avesse fatto perdere l'immunità diplomatica garantita dalla Convenzione di Vienna, e secondo la Corte EDU i giudici nazionali non hanno affrontato tale argomento. Pertanto, essi hanno violato il suo diritto ad un equo processo.

#### [C. EUR., 05.11.2024, MIRON V. ROMANIA](#)

«**Art. 6:** Equità del procedimento penale in cui il ricorrente è stato condannato per quanto riguarda l'utilizzo, da parte del giudice unico in primo grado e poi della Corte d'appello, di dichiarazioni testimoniali che non erano state ascoltate direttamente da questi ultimi - I giudici si sono basati su tutti gli elementi di prova - Ruolo significativo dei documenti scritti integrati da dichiarazioni testimoniali - Ruolo estremamente limitato delle dichiarazioni testimoniali contestate nel ragionamento dei giudici - Assenza di una reale contestazione da parte del ricorrente della credibilità dei testimoni ascoltati durante l'indagine - Misure compensative adottate dai giudici del processo e dell'appello che, di propria iniziativa, hanno ascoltato direttamente il coimputato e un testimone particolarmente importante - Disponibilità della registrazione audio oltre al resoconto scritto della testimonianza contestata che rappresenta un'ulteriore garanzia».

Il caso Miron v. Romania riguarda l'equità del procedimento penale avviato nei confronti della ricorrente, la quale lamenta che il tribunale che l'ha condannata non ha ascoltato direttamente i testimoni o i suoi coimputati. La ricorrente, dunque, invoca la violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU, dopo aver sottolineato l'importanza del principio d'immediatezza, esclude la violazione della norma invocata dalla ricorrente. Sebbene il giudice di primo grado e la Corte d'appello non abbiano sentito direttamente tutti i testimoni, la loro decisione si è comunque basata su documenti scritti integrali delle loro dichiarazioni (di cui era presente anche una registrazione), che peraltro hanno avuto un ruolo limitato nel loro giudizio. Inoltre, la ricorrente non ha chiesto il riesame dei testimoni, e misure compensative sono state adottate dai giudici, che hanno ascoltato di loro iniziativa il coimputato e un testimone chiave. La Corte EDU, quindi, esclude la violazione dell'art. 6 co. 1 CEDU.

### [C. EUR., 07.11.2024, LAVORGNA V. ITALIA](#)

«**Art. 3 (sostanziale e procedurale):** Violazione - Trattamenti inumani e degradanti - Immobilizzazione meccanica del ricorrente al letto per quasi otto giorni durante il suo ricovero coatto in un reparto di ospedale psichiatrico - Imposizione iniziale della misura di immobilizzazione strettamente necessaria per evitare che il ricorrente faccia del male a se stesso o ad altri - Continuazione della misura, per un periodo straordinariamente lungo, non strettamente necessaria e non rispettosa della dignità umana del ricorrente - Non è dimostrato che la misura non abbia esposto il ricorrente a dolore e sofferenza - Inchiesta inefficace».

Il caso Lavorgna v. Italia riguarda i presunti maltrattamenti subiti dal ricorrente durante la degenza nel reparto psichiatrico dell'ospedale (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura - "SPDC") e l'indagine penale che ne è seguita. Il ricorrente invoca l'art. 3 della Convenzione EDU, sostenendo che la sua contenzione meccanica (8 giorni) prima e farmacologica (21 giorni) poi ha costituito un trattamento inumano e degradante.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU riscontra la violazione della norma invocata dal ricorrente. La Corte ricorda che l'uso della contenzione fisica nel contesto psichiatrico rappresenta una violazione della dignità umana a meno che non sia assolutamente necessaria (in coerenza anche con l'art. 54 c.p., che in Italia rappresenta la normativa di riferimento a tal proposito, come ricordato nel § 134). Ad avviso della Corte, nel caso di specie, questa necessità poteva essere ravvisata quando la misura è stata inizialmente imposta. Tuttavia, il suo prolungamento è avvenuto senza essere giustificato, mancando una revisione periodica della necessità della misura e alcuna prova della protratta pericolosità del ricorrente. Inoltre, alcuni medici avevano espresso dubbi sull'appropriatezza, anche etica, della misura. Alla luce di tali osservazioni, la Corte EDU riscontra un trattamento inumano e degradante in violazione dell'art. 3 CEDU nel suo versante sostanziale. La Corte ritiene che tale

norma sia violata anche dal punto di vista procedurale, in quanto l'indagine che è seguita alla vicenda è iniziata in ritardo e non ha approfondito adeguatamente la necessità del prolungamento della contenzione meccanica.

#### C. EUR., 14.11.2024, ZAKRZEWSKI V. POLONIA

«**Art. 6 co. 1:** Violazione - Equo processo - Aumento della pena detentiva del ricorrente a seguito del ricorso per cassazione del procuratore generale e del riesame del caso dopo che egli ha scontato più della metà della pena ed è stato rilasciato con la condizionale - Mancata valutazione da parte dei giudici nazionali di un giusto equilibrio tra l'interesse del ricorrente e la necessità di garantire l'efficacia del sistema giudiziario - Mancata valutazione di eventuali vizi fondamentali del procedimento penale e di qualsiasi considerazione della situazione del ricorrente non soddisfano gli standard giurisprudenziali della Corte».

Il caso Zakrzewski v. Polonia riguarda la pena detentiva del ricorrente che, a seguito di un ricorso per cassazione presentato dal Ministro della Giustizia/Procuratore generale, è stata aumentata dopo che egli aveva scontato più della metà della pena originaria ed era già uscito dal carcere con la condizionale. Il ricorrente sostiene che ciò rappresenta una violazione del suo diritto ad un equo processo ex art. 6 Convenzione EDU, in quanto il suo caso sarebbe stato riaperto senza che vi fossero nuovi fatti a giustificarlo. Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ravvisa la violazione della norma invocata. Secondo la Corte, infatti, la riapertura del caso – misura straordinaria – non era stata giustificata da alcun fondamentale difetto del processo che si era definitivamente concluso né da un chiaro errore giudiziario. Inoltre, il ragionamento della Suprema Corte non ha considerato adeguatamente l'interesse del ricorrente e l'impatto che la riapertura del procedimento e l'aumento della pena avrebbero avuto sulla sua ammissione alla liberazione condizionale.

#### C. EUR., 26.11.2024, SOUROULLAS KAY E ZANNETTOS V. CIPRO

«**Art. 6 co. 1:** Nessuna violazione - Udienda equa - Le condanne dei ricorrenti rispettivamente per riciclaggio di denaro e per estorsione si sono basate in misura "decisiva" sulla testimonianza del complice, che non è stato spinto da alcun accordo ma è stato risparmiato dall'accusa, non rendendo il processo ingiusto; e

**Art. 6 co. 1 e co. 3 lett. b):** Nessuna violazione - Diritti della difesa - Strutture adeguate - Il rifiuto dei tribunali nazionali di concedere alla difesa l'accesso alla memoria USB dell'accusa non costituisce una violazione».

Il caso *Souroullas Kay e Zannettos v. Cipro* riguarda in primo luogo la questione se un processo penale possa essere considerato “equo” ai sensi dell'art. 6 co. 1 della Convenzione EDU se ha portato a una condanna basata in misura decisiva sulla testimonianza di un complice a cui era stata concessa l'immunità dall'accusa. In secondo luogo, i ricorrenti invocano anche l'art. 6, paragrafo 3, lettera b) sostenendo che non gli sono state concesse strutture adeguate per la preparazione della loro difesa.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione delle norme invocate dai ricorrenti. Con riguardo al primo profilo, la Corte ritiene che i ricorrenti abbiano avuto sufficienti mezzi per riesaminare il testimone e che i giudici nazionali abbiano ponderato attentamente la sua attendibilità. Inoltre, la sua testimonianza è stata corroborata da altri elementi di prova. Con riguardo al diritto di difesa, la Corte EDU ritiene che il rifiuto dei tribunali nazionali di concedere alla difesa l'accesso alla memoria USB dell'accusa non ne rappresenta una violazione in quanto tale accesso era stato richiesto sulla base di una presunta collusione tra il complice e l'accusa che, però, non risultava fondata su alcun elemento. Tale accesso, dunque, non risultava necessario, potendosi escludere la violazione del diritto di difesa dei ricorrenti.

CORTE DI GIUSTIZIA  
(di Oscar Calavita)

---

[C.G.U.E, Sez. V, 7.11.2024, U.D. \(Presidenza del Consiglio dei Ministri\), C-126/23](#)

«L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, dev'essere interpretato nel senso che esso

osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che subordina, in caso di omicidio, il diritto all'indennizzo dei genitori della persona deceduta all'assenza di coniuge superstite e di figli di tale persona e quello dei fratelli e delle sorelle di quest'ultima all'assenza di detti genitori».

La questione trae origine da un procedimento nel quale i genitori, la sorella e i figli della vittima di un omicidio, a causa dell'insolvenza del condannato, hanno convenuto lo Stato italiano per ottenere l'indennizzo previsto dalla Direttiva 2004/80/CE. Più nel dettaglio, il giudice del rinvio (Tribunale di Venezia), nell'unica questione ricevibile, si domanda se sia conforme al diritto dell'Unione europea una normativa nazionale, come quella italiana, che subordina l'indennizzo dei genitori della vittima all'assenza di coniuge e figli, così come subordina l'indennizzo di fratelli e sorelle all'assenza di genitori, coniuge e figli.

La Corte rileva come la Direttiva 2004/80/CE non fornisca una definizione di «vittima», come la stessa sia un concetto autonomo del diritto dell'Unione e come, di conseguenza, di essa debba essere fornita un'interpretazione uniforme sul territorio europeo. Nonostante il Governo italiano abbia provato a sostenere che, in caso di omicidio, la vittima è solamente colei che è stata privata della vita (non, dunque, anche i familiari), i Giudici del Lussemburgo adottano un approccio sistematico e richiamano la Direttiva 2012/29/UE, a mente della quale nella nozione di vittima rientra colei che ha subito direttamente un danno da reato e i relativi familiari (art. 2, par. 1, lett. a)), da intendersi come familiari il coniuge, la persona convivente, i parenti in linea diretta, i fratelli, le sorelle e le persone a carico (art. 2, par. 1, lett. b)). La Corte non esclude, poi, a priori, la possibilità di prevedere un meccanismo di indennizzo a cascata, ma precisa che «un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può, in applicazione della logica della devoluzione successoria, escludere automaticamente taluni familiari dal beneficio di qualsiasi indennizzo per il solo fatto che siano presenti altri familiari, senza che possano essere prese in considerazione diverse da tale ordine di devoluzione, quali, in particolare, le conseguenze materiali derivanti, per tali familiari, dalla morte per omicidio della persona di cui trattasi o il fatto che detti familiari fossero a carico della persona deceduta o conviventi con essa» (§65); e ciò a maggior ragione qualora il giudice penale abbia concesso ai familiari un risarcimento del danno (nel caso di specie anche cospicuo). Conseguentemente, la Corte ha ritenuto la normativa italiana in contrasto con quella europea.

[C.G.U.E, Sez. III, 28.11.2024, P.T. \(Spetsializirana prokuratura\), C-432/22](#)

«1) L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione di diritto nazionale che attribuisce a un collegio giudicante *ad hoc*, e non a quello incaricato della causa, la competenza a statuire su un accordo di definizione della causa concluso tra un imputato e il pubblico ministero nel corso della fase giudiziaria di un procedimento penale, laddove anche altri imputati sono perseguiti nel contesto del medesimo procedimento.

2) L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione di diritto nazionale che, in un procedimento penale avviato a carico di più imputati per la loro partecipazione alla stessa associazione per delinquere, subordina l'approvazione giudiziaria di un accordo di definizione della causa, concluso tra uno degli imputati e il pubblico ministero nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento, al consenso di tutti gli altri imputati».

La questione trae origine da un procedimento cumulativo per associazione a delinquere, nel quale un imputato ha concluso un accordo con il pubblico ministero per l'applicazione di una pena, ma tale accordo è stato respinto da un collegio giudicante nominato *ad hoc* nell'ambito del procedimento principale, dal momento che non vi era il consenso degli altri coimputati. Ciononostante, pubblico ministero e imputato hanno rinnovato la richiesta di "patteggiamento", chiedendo direttamente al giudice procedente di decidere sull'accordo, senza rinviare ad altro collegio giudicante nominato *ad hoc*. Il giudice procedente, tuttavia, ha ritenuto di non poter decidere sull'accordo, dal momento che sarebbe venuta meno la sua imparzialità con riferimento a tutti gli altri coimputati nel giudizio di merito. Il rimettente si domanda, così, se è compatibile con l'art. 19 par. 1 TUE una normativa nazionale che deferisca il giudizio sul "patteggiamento" ad altro collegio giudicante e se è compatibile con l'art. 19 par. 1 TUE, con l'art. 5 DQ 2004/757/GAI, con l'art. 4 DQ 2008/841/GAI e con gli artt. 47 e 52 Carta di Nizza una normativa nazionale che precluda la possibilità di raggiungere un accordo sulla pena senza in consenso di tutti i coimputati.

La Corte rileva, in merito alla prima questione, come i principi di indipendenza e imparzialità della magistratura siano un caposaldo dell'ordinamento dell'Unione europea e che, di conseguenza, il giudizio su un accordo con il quale un coimputato ammette la propria colpevolezza affidato a un collegio giudicante *ad hoc*, diverso da quello di cui al procedimento principale, «costituisce una misura di amministrazione della giustizia che gli Stati membri possono prevedere al fine di garantire, se non addirittura di rafforzare, il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità del collegio giudicante che dovrà giudicare gli imputati che non hanno ammesso la loro colpevolezza, requisiti che derivano dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE» (§57).

In merito alla seconda questione, i Giudici del Lussemburgo, dopo aver appurato che, nel caso di specie, l'accordo di un imputato è vincolante per il giudice procedente anche nei confronti degli altri coimputati, ritiene che il consenso degli altri imputati rientra nell'alveo del loro diritto a un equo processo e nell'esercizio del loro diritto di difesa, dal momento che «il rispetto di tali diritti costituisce uno degli elementi che formano parte integrante del principio fondamentale della tutela giurisdizionale effettiva, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, al pari della nozione di «equo processo», di cui all'articolo 6 della CEDU» (§70).

[C.G.U.E, Sez. VIII, 28.11.2024, P.T. \(Sofiyska gradska prokuratura\), C-398/23](#)

«L'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, letto alla luce dell'articolo 47, primo comma, e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione di diritto nazionale che, in un procedimento penale promosso a carico di più imputati, subordina l'approvazione giudiziaria di un accordo di definizione della causa, concluso tra il pubblico ministero e uno degli imputati, al consenso degli altri imputati nel solo caso in cui un siffatto accordo sia concluso nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento».

La questione trae origine da un procedimento cumulativo per associazione a delinquere, nel quale un imputato ha concluso un accordo con il pubblico ministero per l'applicazione di una pena, ma tale accordo è stato respinto da un collegio giudicante nominato *ad hoc* nell'ambito del procedimento principale, dal momento che non vi era l'accordo degli altri coimputati. A seguito della trasmissione degli atti, come da codice di rito, alla *Sofiyski gradsky sad*, quest'ultima dubita della conformità con il diritto dell'Unione europea (e in particolare con la DQ 2004/757/GAI, con la DQ 2008/841/GAI, con l'art. 20 della Carta di Nizza e con la Direttiva 2012/13/UE) della normativa bulgara, dal momento che la stessa sarebbe contraria al principio di uguaglianza, che le limitazioni agli accordi dovrebbero essere volte a tutelare le vittime e non i coimputati, che l'impossibilità di accordarsi con il pubblico ministero impedirebbe di avere accesso a una conoscenza effettiva dell'accusa.

La Corte rileva come il diritto a una conoscenza effettiva dell'accusa sia previsto dalla Direttiva 2012/13/UE, ma che subordinare un accordo sulla pena al consenso dei coimputati, quando le indagini sono ormai terminate, non sembra comportare alcuna



limitazione a tale diritto. Come sostenuto dai Giudici del Lussemburgo, infatti, per quanto il requisito del «consenso nel corso della fase giudiziaria del procedimento penale sia una conseguenza, voluta dal legislatore nazionale, della comunicazione a tale imputato delle informazioni dettagliate sull'accusa elevata a suo carico, tenuto conto dell'incidenza che tali informazioni più dettagliate di quelle comunicate nel corso della fase preliminare di un siffatto procedimento possono avere sull'esercizio, da parte degli imputati che non hanno riconosciuto la propria colpevolezza, del loro diritto a un processo equo e dei loro diritti della difesa, non è tuttavia dimostrato che un siffatto requisito di consenso pregiudichi o impedisca a detto imputato di esercitare i diritti garantiti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13, letto alla luce dell'articolo 47, primo comma, e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta» (§53).